



# COMUNE DI AIRASCA

Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

### OGGETTO:

**MODIFICA STATUTO SOCIALE SMAT ART. 17.2 DELLO STATUTO E  
ARTT. 2 E 3 DELLA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30  
TUEL**

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, presso il Municipio Sala Archivio Comunale, in Via Roma n. 118, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco	Sì
2. BISOGNO Erminio - Consigliere	Sì
3. DE RISO Leopoldo - Vice Sindaco	Sì
4. VILLA Nicolo' - Assessore	Sì
5. ARTUSO Diego - Consigliere	Sì
6. TURINA Laura - Assessore	Sì
7. SORRENTINO Raffaele - Assessore	Sì
8. CAROBENE Francesco - Assessore	Sì
9. PEPE Davide - Consigliere	Sì
10. FRISOLI Donato - Assessore	Sì
11. PUZZO Giancarlo - Consigliere	No
12. FAGIANO Marilena - Consigliere	Sì
13. BRUNO Giovanni - Consigliere	Sì
14. PIROZZI Vincenzo - Consigliere	No
15. NOTA Tamara Emma - Consigliere	Sì
16. SACCO Alberto - Consigliere	Sì
17. BENZI Paola - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio Chianese.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 10/04/2014**

**OGGETTO: MODIFICA STATUTO SOCIALE SMAT ART. 17.2 DELLO STATUTO E ARTT. 2 E 3 DELLA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 TUEL**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 55 DEL 01/04/2014

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la lettera inviata dalla SMAT SpA del 4 dicembre 2013, pervenuta in data 11 dicembre ed acclarata al n. 9120 del protocollo dell'Ente, con oggetto "Modifica Statuto Sociale e Convenzione in adempimento alle richieste dell'Assemblea Soci del 24 ottobre 2013;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 35/01 e modificato con deliberazioni C.C. nn. 43/10 e 63/10 il quale, all'art. 2 "Autonomia", comma 10, recita:

*"Il Comune di Airasca dichiara di:*

- *Riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;*
- *Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;*
- *Riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000"*

#### **Premesso che:**

l'Amministrazione comunale di Airasca intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio, e per questo dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 32 e 114 del D. Lgs. 267/200 e s.m.i.

Va quindi superata la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AAM di Torino con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 Comuni, di Torino e cintura torinese, nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati in quello del diritto privato della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni Azionisti, anche se non esiste alcuna norma comunitaria che impone la privatizzazione dei servizi pubblici.

L'Unione Europea riconosce infatti che "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)"; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "[...] un'autorità pubblica

ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi” (sentenza Stadt Halle RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008]. Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014, n. P7\_TA-PROV(2014)0026 non solo “non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico”, ma riconosce la particolare natura dell’acqua come un bene pubblico, escluso dall’obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell’ordinamento italiano, anche in assenza – com’è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e dalla Corte dei Conti con sentenza n. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014.

### **Considerato che:**

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è implicita nello stesso Statuto dell’Azienda, ove all’art. 9, comma 1, si dice che: “Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (ATO3) quale definito nell’Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n. 13)”.

L’art. 10 recita inoltre che “I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese”.

Un principio che ha trovato larghissima conferma popolare nell’esito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale. Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali; risulta invece che, a distanza di quasi tra anni da quell’evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani. Fanno lodevole eccezione il Comune di Napoli, che ha già proceduto alla trasformazione di ARIN Spa nell’Azienda Speciale “ABC – Acqua Bene Comune” e le prime deliberazioni già adottate in tal senso da alcuni Comuni del nostro territorio, come Busano, Nichelino, Rivalta, Villar Focchiardo e Villar Dora, mentre la deliberazione del Comune di Torino di “avvio alla trasformazione” è tutt’ora in corso.

Purtroppo, i consiglieri provinciali, con una loro “delibera di indirizzo” del luglio 2013 hanno invece negato la fattibilità giuridica della trasformazione richiesta da una Delibera di iniziativa popolare sostenuta da oltre 11.000 firme di cittadini elettori, approvando invece una loro delibera di indirizzi i cui presupposti giuridici sono sconfessati dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che, nell’adunanza del 15 gennaio 2014, con la sopracitata sentenza n. 2/SEZAUT/2014/QMIG ha **“enunciato i seguenti principi di diritto:**

**a) l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi, disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;...”**

Non esiste quindi impedimento alcuno affinché SMAT ritorni ad essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell’Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D. Lgs. 267/2001 e s.m.i. La SMAT SpA, infatti, deve avere come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell’interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell’acqua, in primo luogo quella per uso umano,

finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

La SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni, trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

Con la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile, l'attività di SMAT dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro, anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

A queste finalità, coerenti con l'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, i consiglieri provinciali, con la loro delibera di indirizzo sopra citata, contrappongono invece alcune modifiche poco significative, se non irrilevanti, dello Statuto SMAT e della Convenzione tra i soci che vanno invece rafforzate in stretta coerenza con l'esito referendario e nella prospettiva della sua completa attuazione tramite la trasformazione di SMAT in Azienda speciale consortile di diritto pubblico. Nelle more dell'auspicata trasformazione va quindi modificato l'art. 17.2 – relativo al quorum richiesto per la modifica dell'art. 9.1 dello Statuto, e la norma relativa alla destinazione degli utili di cui all'Art. 2 della Convenzione tra i soci. Conseguentemente, poiché la trasformazione di SMAT consentirà di affidare direttamente all'Azienda speciale la gestione del servizio idrico, va quindi eliminata la modalità "in house providing" ora prevista all'art. 3 della Convenzione.

Uditi i seguenti gli interventi del Sindaco e del Consigliere Bruno Giovanni, favorevoli all'approvazione;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che sulla proposta del presente provvedimento è stato acquisito l' allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 espresso dal responsabile del settore competente;

Effettuata la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 15

Voti Favorevoli n. 15

Voti Contrari n. zero

Astenuti n. zero

All'unanimità dei voti favorevoli

**DELIBERA**

- 1) di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- 3) di chiedere ai soci della SMAT SpA la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
  - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
  - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro, anche in via indiretta;
  - c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
  - d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro
- 4) di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;
- 5) di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato più sopra;
- 6) di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza;
- 7) di proporre ai soci SMAT, nelle more del processo di trasformazione di SMA SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello Statuto e della Convenzione tra i soci, come segue:
  - a) STATUTO SOCIALE
 

Titolo V: assemblee – Art. 17 – Assemblea – Diritto di voto – Quorum:  
 17.2 “L’assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75 % (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell’assemblea.  
 Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell’articolo 9.1 dello statuto sociale, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto”.
  - b) CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.
 

Art. 2 – “Destinazione degli utili”, è sostituito dal seguente:  
 “L’utile annuale, al netto della riserva legale, prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell’Azienda, a sostegno del piano economico-finanziario dell’Azienda stessa”.

Art. 3 – “Compagine societaria”  
 Le parole: “In ottica di rafforzamento dell’in-housing providing” sono cancellate.
- 8) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to : ANDREAZZOLI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dott. Claudio Chianese

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

Lì, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Claudio Chianese

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_ DECORSI 10 GG.  
DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134, C. 3, DEL T.U. N. 267/2000)

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Claudio Chianese